



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

Piazza Indipendenza, 4 - Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)

RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA

Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 24/03/2015

Validazione progetto in data 24/03/2015

Determina Responsabile Settore Tecnico n. 72 del 10 settembre 2015 .

Bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/09/2015 al 07/10/2015 - rep. 456 /2015

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

1. **STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO:** Comune di Botrugno - Provincia di Lecce – Piazza Indipendenza n. 4 - 73020 Botrugno (LE) - fax 0836/997205.

Informazioni possono essere richieste nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 presso l'Ufficio Tecnico – piazza Indipendenza nc 4 - oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it

2. **PROCEDURA DI GARA:** Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 ex art. 55 e del D.P.R. 207/10.

3. **FORMA DEL CONTRATTO:** Pubblica amministrativa.

4. **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Botrugno, Provincia di Lecce, Italia.

5. **DESCRIZIONE DEI LAVORI:** “Recupero di 8 alloggi P.E.E.P. e sistemazione esterna”

6. **IMPORTO DEI LAVORI E CLASSIFICA:**

a. Importo lavori: € **380.300,73** compreso oneri sicurezza;

a) Importo soggetto a ribasso d'asta:	€ 352.695,88	
b) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso:	€ 13.842,75	
c) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso:	€ 13.762,10	
Totale		€ 380.300,73

b. Classificazione dei lavori (art. 61 d.P.R. n. 207/2010):

Cat.	Classifica	Denominazione	Importo	%	subappaltabile
OG1	I prevalente	Edifici civili e industriali	€ 245.367,15	66,96	fino al 30%
OG3	I scorporabile	Strade	€ 121.090,83	33,04	fino al 30%
totale			€ 366.457,98	100,00	

7. **CORRISPETTIVO:** A corpo e misura, come meglio evidenziato nel quadro che qui di seguito si riporta.

Lavori a misura	€ 354.453,78
Lavori a corpo	€ 12.004,20
TOTALE	€ 380300,73

8. **TERMINE DI ESECUZIONE:** 168 gg. naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori.

9. **FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:**

a) Regione Puglia – PROGRAMMI PIRP (PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE) FSC (FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013) EX FONDO FAS;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pagamenti S.A.L. come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 09/08/2013 è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

10. **SOGGETTI AMMESSI:** possono concorrere i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06, artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/10, nonché Imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 3 c. 7 del DPR 34/2000.

Requisiti e adempimenti come da disciplinare.

11. **DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando.

Gli elaborati di progetto sono disponibili ed acquisibili come previsto nel disciplinare.

Condizioni minime di partecipazione, **a pena di esclusione**, sono:

- a) possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R. 34/2000), in corso di validità, per categorie e classifiche di cui al precedente punto 6 e secondo il disposto dell'art. 3 e 4 del d.P.R. 34/2000;
- b) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- c) istanza di partecipazione e documentazione come da disciplinare di gara;
- d) deposito cauzionale per l'importo indicato al successivo punto 19 lett. a) e con le modalità di cui al Disciplinare di gara;
- e) offerta tecnica, offerta tempo, offerta economica presentata secondo le norme del disciplinare di gara.

12. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA:** Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali come da disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 83 e seguenti del D. Lgs 163/2006.

13. **TERMINE E LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE:** Ore **12:00** del giorno **07/10/2015**.

Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Botrugno - Provincia di Lecce – Piazza Indipendenza nc 4 e con le modalità del disciplinare di gara.

14. **APERTURA OFFERTE:** L'apertura delle offerte sarà effettuata il giorno **09/10/2015** alle ore **18:00** nella sede del Comune di Botrugno - Provincia di Lecce, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.

15. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega.

16. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Dovrà essere inoltrato, a pena di esclusione, nei termini indicati al precedente punto 14 e con le modalità e nelle forme indicate dal disciplinare di gara, un plico chiuso e sigillato con ceralacca il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, che dovrà contenere la seguente documentazione in conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara:

A) Busta A - documentazione amministrativa

1. istanza di partecipazione;

2. documenti richiesti al punto 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 del disciplinare di gara.

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

B) Busta B - Offerta Tecnica

1. Dossier come indicato nel punto 10.2 del disciplinare di gara;

C) Busta C - Offerta Tempo

1. Dossier come indicato nel punto 10.3 del disciplinare di gara;

D) Busta D - Offerta Economica

1. Dossier come indicato al punto 10.4 del disciplinare di gara.

17. **VARIANTI:** Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Sono ammesse varianti solo migliorative e dovranno essere redatte in conformità a quanto prescritto nel disciplinare di gara al punto 10.2.

18. **SUBAPPALTO:** Alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 170 del D.P.R. 207/10 e come disposto nel disciplinare di gara.

19. **CAUZIONI E GARANZIE:** ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06, del Titolo VI del D.P.R. 207/10 sono richieste le seguenti cauzioni:

a) provvisoria come da disciplinare di gara;

b) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 come da disciplinare di gara;

c) polizza assicurativa sensi dell'art. 125, comma 2 del D.P.R. 207/2010 come da disciplinare;

d) garanzie assicurative secondo art. 126 del DPR 207/10, come da disciplinare di gara.

20. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

E' obbligatoria l'accettazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la prefettura di Lecce in data 09/10/2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura. Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità (art. 1 comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

21. **ULTERIORI INFORMAZIONI:** Responsabile Unico del Procedimento – ing. Maurizio Montagna.

Il presente bando di gara, ai sensi dell'art. 122 Dlgs 163/06, viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Botrugno e alla homepage istituzionale del Comune di Botrugno (<http://www.comune.botrugno.le.it>).

dalla Residenza Municipale 10/09/2015

il RUP



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici
ing. Maurizio Montagna



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.

Piazza Indipendenza, 4 - Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

DISCIPLINARE DI GARA

**PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA**

Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 24/03/2015

Validazione progetto in data 24/03/2015

Determina Responsabile Settore Tecnico n. 72 del 10 settembre 2015 .

Bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/09/2015 al 07/10/2015 - rep. 456 /2015

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Botrugno, piazza Indipendenza, 4 - 73020 Botrugno (LE)

- Tel. 0836/992213
- fax 0836/997205
- pec: protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it

2. NORME GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO E PROCEDURALE

Possono richiedersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Botrugno, provincia di Lecce, il cui indirizzo e recapiti sono indicati al punto 1 del Bando di gara fino a 7 gg prima del termine di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, qualora i quesiti proposti siano di interesse generale, potrà avvalersi per le risposte, del proprio Albo Pretorio online (www.comune.botrugno.le.it).

VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Il bando di gara, il disciplinare di gara (norme integrative del bando), ed i suoi allegati sono disponibili presso l'ufficio tecnico del Comune di Botrugno, esclusivamente, nei giorni dal lunedì al mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, con possibilità di fotocopiare gli stessi con spese a carico dell'Impresa richiedente, o con possibilità di acquisire copia su supporto magnetico per un importo di Euro 10,00.

ELENCO ELEBORATI:

- REL. 1.01 RELAZIONE DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIOECONOMICO
- REL. 1.02 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'EDIFICIO e RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
- REL. 2.01 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA VIABILITA'
- REL. 2.02 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
- ALL. 3.00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- ALL. 4.00 CRONOPROGRAMMA
- ALL. 5.00 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- ALL. 6.00 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL. 7.00 PIANO DI MANUTENZIONE
- ALL. 8.00 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- TAV. 9.01 INQUADRAMENTO URBANISTICO
- TAV. 9.02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 9.03 RILIEVO ARCHITETTONICO – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
- TAV. 9.04 RILIEVO ARCHITETTONICO - ABACO SERRAMENTI
- TAV. 9.05 PROGETTO ARCHITETTONICO – PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E
- TAV. 9.06 PROGETTO SISTEMAZIONI ESTERNE

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara.**

3. IMPORTO A BASE D'ASTA:

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 380.300,73** compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così come meglio evidenziato nella tabella seguente:

a) Importo soggetto a ribasso d'asta:	€ 352.695,88	
b) Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso:	€ 13.842,75	
c) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso:	€ 13.762,10	
	Totale	€ 380.300,73

4. ONERI DELLA SICUREZZA:

Si applicheranno le disposizioni di cui al piano generale, di sicurezza e coordinamento, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Cat.	Classifica	Denominazione	Importo	%	subappaltabile
OG1	I prevalente	Edifici civili e industriali	€ 245.367,15	66,96	fino al 30%
OG3	I scorporabile	Strade	€ 121.090,83	33,04	fino al 30%
		totale	€ 366.457,98	100,00	

6. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'Impresa concorrente dovrà far pervenire, esclusivamente tramite raccomandata AR o posta celere o con consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Botrugno – Piazza Indipendenza, n. 4 - CAP 73020 – BOTRUGNO (LE), **a pena di esclusione**, entro la data e l'ora di

scadenza riportate nel bando di gara, un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca, riportante all'esterno

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle Imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, l'indirizzo pec, il numero di telefono e fax dell'Impresa;
- b) la dicitura:

**“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AI
PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA”**

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

Detto plico dovrà contenere quattro buste: **Busta A** (Documentazione Amministrativa), **Busta B** (Offerta Tecnica), **Busta C** (Offerta Tempo), **Busta D** (Offerta Economica).

Le buste - contenenti i documenti specificati al successivo paragrafo 10 - devono a loro volta essere chiuse e sigillate con le medesime modalità sopra evidenziate relativamente al plico che le contiene.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; **non saranno ammessi** alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione Appaltante **dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi** e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione Appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - QUALIFICAZIONE

7.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – A Pena di Esclusione

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs 163/06, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

I Raggruppamenti Temporanei ed i Consorzi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06, possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i Raggruppamenti Temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06 e dall'art. 92 del D.P.R. 207/10. Si precisa che in sede di contratto non sarà possibile modificare il raggruppamento proposto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 37 c. 13 del D. Lgs. 163/06, a pena di esclusione, i Raggruppamenti Temporanei sono tenuti a dichiarare la percentuale di partecipazione al raggruppamento al fine di verificare che ogni partecipante possieda i necessari requisiti in relazione alla quota di lavori che eseguirà in caso di aggiudicazione.

E' vietata la partecipazione in associazione mista “a partecipazioni incrociate” nel senso che non è ammesso che le stesse Imprese cumulino i propri requisiti in relazione sia alla parte di lavori della categoria prevalente e sia alla parte di lavori delle categorie scorporabili. Pertanto l'associazione mista è consentita solamente quando alcune Imprese si riuniscono orizzontalmente per l'esecuzione della categoria prevalente, ed altre Imprese, diverse dalle prime, si riuniscono anch'esse orizzontalmente per l'esecuzione di ogni categoria scorporabile.

E' vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le Cooperative, la partecipazione contestuale in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 10.1 del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna Impresa raggruppata; per i consorzi si specifica quanto segue:

1. I consorzi tra società cooperative di produzione art. 34 comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/06, nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/06, dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le

dichiarazioni,previste al successivo paragrafo 10.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. Ai consorziati indicati dal Consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma. In assenza dell'indicazione di cui sopra (cioè nel caso in cui il consorzio partecipi in nome e per conto proprio) il consorzio dovrà produrre, **a pena di esclusione**, specifica elencazione di tutti i consorziati.

2. I consorzi di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1, lett. e) D. Lgs. 163/06 dovranno elencare le Imprese consorziate costituenti il consorzio.

Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro, di diritto o di fatto, in una situazione di collegamento o controllo (tra cui quelle di cui all'art. 2359 c.c.). La Stazione Appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero i cui Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, controllate o controllanti le Imprese sopra individuate.

7.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – A Pena di Esclusione

La condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per partecipare alla gara è il possesso dell'**attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 34/2000, per categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d'appalto.**

Se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è compresa tra la classifica III e la classifica VIII, l'attestazione SOA dovrà riportare altresì il possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili subappaltabili a qualificazione obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, pena l'esclusione dell'offerta, il concorrente sarà tenuto a costituire un'ATI verticale con soggetto in possesso della relativa qualificazione, con facoltà di subappaltare le predette lavorazioni, indicando tale intento nella dichiarazione di subappalto allegata all'offerta medesima. I lavori in subappalto potranno essere eseguiti esclusivamente o dal subappaltatore o dal concorrente che in ogni caso, a pena di esclusione, dovrà possedere i requisiti di qualificazione relativi sia alla categoria prevalente che a quelle scorporabili.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le Associazioni Temporanee di Imprese, per i Consorzi e gli altri soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le Imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una Impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre Imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le Associazioni Temporanee di Imprese, per i consorzi e gli altri soggetti di cui all'art. art. 34 D. Lgs 163/06 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'Impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti sono posseduti dalla Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e scorporabile.

L'Impresa riunita potrà partecipare alla gara ed eseguire lavori entro i limiti dei propri requisiti di qualificazione, ovvero nelle categorie possedute e fino all'importo corrispondente alla propria classifica.

La qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di Imprese raggruppate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna di esse, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 3, comma 2, DPR 34/2000).

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i Raggruppamenti Temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei

suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali Imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso, oltre alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 10 per ciascuna Impresa singola o raggruppata, deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo (resa ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso) contenente l'impegno ad affidare alla/e Impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti.

8. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006)

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto (cosiddetta Impresa Ausiliaria).

A tal fine il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'Impresa Ausiliaria, una sua dichiarazione verificabile della Commissione di gara a pena di esclusione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria e contenente i seguenti elementi:

- a) un'autodichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali del presente disciplinare di gara;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa Ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti generali richiesti per presentare l'istanza di ammissione come indicati nel presente disciplinare di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
- e) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera precedente, l'Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dalla quale risulti l'obbligo nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si ricorda che:

1. *Nel caso di dichiarazioni mendaci nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia, trasmette gli atti all'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori pubblici, servizi e forniture per la sanzioni di legge e trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.*
2. *Il concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.*
3. *Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.*
4. *Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascuna categoria.*
5. *Non è consentito, a pena di esclusione e dell'escussione della garanzia, che della stessa Impresa Ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*
6. *Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'Impresa Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.*

7. *La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio*

9. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta nel suo complesso si articola nella presentazione di atti e documenti tesi a fornire alla Stazione Appaltante tutte le notizie ed informazioni utili a verificare i requisiti di ordine tecnico e morale del concorrente, nonché la sua capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.

I documenti costituenti l'offerta vanno riposti in apposite buste (4 buste) chiuse e sigillate con ceralacca come di seguito meglio descritto.

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali.

L'offerta economica dovrà essere redatta possibilmente utilizzando gli appositi moduli e, recare in ciascun foglio la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa Capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso il Raggruppamento di Imprese (o il Consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 37 c. 8, del D.Lgs 163/06 l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento (o il Consorzio). Le predette Imprese, inoltre, dovranno rendere la dichiarazione di impegno prevista al successivo paragrafo 10. Ciascuna facciata di cui si compone l'offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta sottoscritte per conferma.

Nel caso in cui il raggruppamento di Imprese (o Consorzio) non sia già costituito, le correzioni dovranno essere sottoscritte per conferma dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento (o Consorzio).

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione, secondo i casi, del modulo **allegato n. 6 o 6bis o 6ter** denominato "scheda offerta economica", tutti allegati al presente disciplinare; tali moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte e dovranno recare (in cifre ed in lettere) il prezzo offerto come da offerta prezzi ed il ribasso percentuale, il timbro dell'Impresa e la firma del suo rappresentante legale. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale espresso in lettere.

L'offerta economica così compilata, deve essere inserita senza alcun altro documento, a pena di esclusione, in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura e poi inserita nel plico insieme con le altre buste.

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

10.1. Busta A – Documentazione Amministrativa

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente la documentazione amministrativa devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle Imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, l'indirizzo pec e il numero di telefono e fax dell'Impresa;
- b) la seguente dicitura: "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"

**"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AI
PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA"**

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

10.1.1. DICHIARAZIONI e DOCUMENTI – A PENA DI ESCLUSIONE

- a) **Istanza di partecipazione alla gara**, conforme al modello **allegato n. 1** al presente disciplinare sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza

delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, si attesti:

1. di avere esaminato il progetto dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi il Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi, Relazioni del progetto, Computo Metrico Estimativo, Piano di Sicurezza, nonché gli altri atti del procedimento amministrativo;
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori ivi compresi gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
3. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenendo conto degli oneri previsti per il piano di sicurezza di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione;
4. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto tenendo conto dei tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
5. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel disciplinare del Bando di Gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
6. che alla presente gara non partecipano società controllate dall'istante ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
7. che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'Impresa non hanno partecipato alla progettazione, né hanno prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai lavori oggetto del contratto d'appalto e che non esistono situazioni di collegamento e di controllo determinate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con Imprese i cui legali rappresentanti e direttori tecnici abbiano partecipato alla progettazione o abbiano prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai lavori oggetto del contratto d'appalto;
8. in riferimento alle norme di cui alla legge 383/2001 inerenti le norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa:
 - a. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n. 210, convertito con la Legge n. 266 del 22.11.02.
 - b. di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n. 210, convertito con la Legge n. 266 del 22.11.02, ma che il periodo di emersione si è concluso;
9. in riferimento alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
 - a. - che l'Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ai sensi di quanto stabilito dalla stessa legge;
 - b. - che l'Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 e di essere pertanto in regola con le norme di cui alla stessa legge 68/99;
10. che l'Impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. che l'Impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n. 266;
12. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di, matricola n., I.N.A.I.L.: sede di, matricola n., Cassa Edile di, matricola n.) e di essere in regola con i relativi versamenti, o allegare il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità;
13. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se Cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
14. di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

15. nel caso di Consorzi:

- a. (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra Imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b, del D. Lgs. 163/06 e lett. c, consorzi stabili) indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni, previste al presente paragrafo 10.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale conformemente al modello **allegato n. 4**. Ai consorziati indicati dal Consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma. In assenza dell'indicazione di cui sopra (nel qual caso il consorzio partecipa in nome e per conto proprio) il consorzio dovrà produrre specifica elencazione di tutti i consorziati dello stesso e per questi ultimi è preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata.
 - b. (se consorzi di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e, del D. Lgs 163/06) elencare le Imprese consorziate costituenti il consorzio.
16. nel caso di riunione di Imprese già costituite, di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
17. nel caso di riunione di Imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti, precisare nella domanda la composizione del raggruppamento, consorzio o GEIE, la quota di partecipazione delle singole Imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole Imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE;
18. il numero di fax e la posta elettronica certificata al quale la Ditta desidera ricevere le eventuali comunicazioni;
19. che l'Impresa non si trovi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d'esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e precisamente:
- a. che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c. nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di Impresa individuale;

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f. che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- g. che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
- mbis. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA
- mter. di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- mquater. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

b) Dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, conforme al modello **allegato n. 2**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del dichiarante, dal/dai:

1. direttore/i tecnico/i;
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile.

Nella dichiarazione i soggetti indicati dovranno attestare:

1. che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, né è pendente un procedimento per l'applicazione di tale misura di prevenzione;
2. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
3. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione, oppure sentenze di applicazione della pena

su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che quanto sopra, non si sia verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sempre che l'Impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
5. le risultanze del certificato del Casellario giudiziale del competente Tribunale ai sensi dell'art. 15 del 16-01-2003 n. 3 (ovvero allegare il relativo certificato in copia o in originale di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di pubblicazione del presente bando).

A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato, nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), eventualmente subite:

- direttore/i tecnico/i;
- titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile.

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla Stazione Appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine ai reati stessi.

Si fa presente, inoltre, che:

- nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara;
- conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta;
- nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali;
- non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, *sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria*. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.);
- non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 18.5.2004, n. 3185), considerato che il "prudente apprezzamento" sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell'affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare;
- al fine dell'applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la Stazione Appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto

dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

- c) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il direttore tecnico attesti di ricoprire tale carica unicamente nell'Impresa partecipante e il rappresentante legale attesti di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra Impresa partecipante alla presente gara.
- d) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attestano le qualificazioni possedute come rivenienti dall'attestazione S.O.A. (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00 della stessa attestazione in corso di validità) in corso di validità, indicante la data di emissione, per categoria e classifica corrispondente a quella indicata nel presente bando;
- e) **(eventuale) Certificazione di sistema di qualità** (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. (ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/06).
- f) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si attesti quanto contenuto nel certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, (o fotocopia autentica nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 dello stesso certificato di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando), dalla quale risulti che la Ditta concorrente è regolarmente costituita, il numero e la data d'iscrizione, la durata della Ditta e/o la data di fine attività, la forma giuridica della Ditta stessa; se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza), oltre al nominativo del direttore tecnico; che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, oltre al nulla osta in ordine ai soggetti di cui sopra, circa la regolarità ai sensi della L. 575/65 e successive modificazioni ed ai sensi del D.lgs. 490/94.
- g) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, inerente le opere che l'offerente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni redatta secondo quanto indicato al punto 13 del presente disciplinare;
- h) **Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio**, in corso di validità, per le sole Cooperative;
- i) **Certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione**, in corso di validità, per i Consorzi di Cooperative;
- j) **Ricevuta in originale di versamento** ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 effettuato in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le indicazioni della delibera dell'Autorità del 10.01.2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007;
- k) **PASSOE** di cui all'art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
- l) **Attestato di presa visione** rilasciato dal Comune di Botrugno
- m) **Sottoscrizione** per accettazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la prefettura di Lecce in data 09/10/2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura

Le attestazioni di cui ai punti d), f), h), i), possono essere autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

Relativamente ai requisiti di ordine generale si applicano le norme contenute nell'art. 38 comma 2bis del D. Lgs. 163/2006.

10.1.2. DEPOSITO CAUZIONALE – A PENA DI ESCLUSIONE

Il concorrente dovrà produrre la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara e quindi dell'importo di € **7.606,01**.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/06: riduzione del 50% (pari all'1% dell'importo a base di gara) nel caso in cui il concorrente dimostri di essere in possesso

della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o, in alternativa, di essere in possesso degli elementi significativi e correlati del suddetto sistema; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del beneficio, ciascuna Impresa associata deve essere in possesso della suddetta certificazione.

La cauzione dovrà essere costituita e comprovata mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375 o polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da Imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. La garanzia fidejussoria dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

o validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;

o rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

o rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

o operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Saranno ritenute valide anche le garanzie fidejussorie conformi al D.M. (Ministero delle Attività Produttive) 12 marzo 2004, n. 123, che, tuttavia, dovranno contenere un'appendice con l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile: in particolare potrà essere prodotta la SCHEDA TECNICA 1.1. approvata dal citato D.M., con l'appendice suddetta.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, è necessario che le garanzie rechino l'espressa previsione delle suddette clausole e a fronte della mancata esplicita previsione delle stesse non sarà ritenuto sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fidejussorie prodotte.

Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti temporanei *non ancora formalmente costituiti*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuno dei componenti il costituendo raggruppamento (allo scopo di evitare errori che, si ribadisce, determinerebbero l'esclusione dalla gara del raggruppamento temporaneo in via di costituzione, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fidejussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutti i componenti che formeranno il raggruppamento).

Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri dei componenti il raggruppamento apposti nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni degli stessi non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia.

In caso di raggruppamenti temporanei *già formalmente costituiti* dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 128 D.P.R. 207/2010 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome del solo capogruppo che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti).

Qualora la garanzia fideiussoria fosse rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria la stessa dovrà essere accompagnata (si ribadisce, *a pena di esclusione* del concorrente) da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Società d'intermediazione finanziaria stessa, redatta preferibilmente secondo il **modello allegato n. 3** al presente disciplinare di gara e contenente l'attestazione che la Società di intermediazione è autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla prestazione di fideiussioni (autorizzazione prevista dall'art. 75, D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115). Non sarà ritenuta sufficiente, in caso di mancata produzione di tale dichiarazione sostitutiva, la semplice presenza dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, sulla carta intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei modi e nelle forme sopra precisate (salvo, ovviamente, il caso in cui fosse prodotta copia dell'autorizzazione ministeriale).

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO EN 9001:2000; in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta (anche in semplice fotocopia) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO EN 9001:2000, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.

E' esclusa la possibilità di autocertificare il possesso della certificazione (o della dichiarazione della presenza degli elementi) di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO EN 9001:2000, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000.

Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dal concorrente.

Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della corretta formulazione della offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste dal presente disciplinare devono essere conformi, a pena di esclusione, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 integrate con l'appendice sopra evidenziata e dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche:

- la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Botrugno a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante”, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06.

Qualora il concorrente produca, quale cauzione provvisoria, una polizza fidejussoria rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria, la stessa dovrà essere integrata ulteriormente da apposita dichiarazione di impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06. Tale dichiarazione di impegno dovrà essere rilasciata esclusivamente da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375 o da Imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs 163/06.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle modalità e/o clausole sopra indicate comporta l'esclusione automatica dalla gara.

La cauzione sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita nei giorni indicati mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet del Comune, successivamente all'adozione della determina di aggiudicazione definitiva e non oltre il termine di cui all'art. 75 comma 5 del D. Lgs 163/06.

10.1.3. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE - A PENA DI ESCLUSIONE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre la documentazione di seguito indicata da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa:

1. Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
 - a) che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b) che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 - c) che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite

in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- d) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - e) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna Impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, c.1, 13, del D. Lgs 163/06, qualora non risulti da altra documentazione presentata.
2. Procura relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e, della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico. L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico. In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

10.1.4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE - A PENA DI ESCLUSIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Tale dichiarazione, da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa, sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della Stazione Appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione o del Consorzio, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

N.B:

- Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
- Si avverte che la mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza della documentazione richiesta nel presente disciplinare, oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della stessa, fatto salvo quanto espressamente previsto in deroga, comportano l'esclusione dalla gara.
- prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. In caso di discordanza la Stazione Appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.
- In caso di Impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo 10 devono essere sottoscritte/presentate dal legale rappresentante.
- In caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni/documentazioni devono essere prodotte da ciascuna Impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa.
- In caso di consorzio le dichiarazioni/documentazioni devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio stesso e dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese costituenti il consorzio per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

- Le dichiarazioni rese da parte delle Imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 possono riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (come già precisato nel penultimo capoverso del precedente punto 7.2. In quest'ultimo caso, unitamente alla dichiarazione della/e mandante/i, deve essere presentata da parte dell'Impresa capogruppo la dichiarazione contenente la misura percentuale dei lavori da affidare e comunque l'impegno ad affidare alla/e Impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti, (come previsto al paragrafo 7 del presente disciplinare).

10.2. Busta B – Offerta Tecnica

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente la offerta tecnica devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle Imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente e il numero di telefono e fax dell'Impresa;
- c) la seguente dicitura: "BUSTA B – OFFERTA TECNICA –

**“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AI
PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA”**

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

La documentazione offerta tecnica atta a comprovare la proposta di variante migliorativa, la qualità e modalità esecutiva sarà composta da:

1. proposta di variante migliorativa.

Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente la soluzione progettuale proposta quale soluzione migliorativa rispetto al progetto base dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento agli aspetti tecnici riguardanti gli interventi previsti.

Nella variante di proposta migliorativa le Ditte partecipanti possono proporre solo varianti migliorative al progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Comunale tali da non configurarsi come alternativa progettuale.

Le varianti proposte dovranno integrarsi con il progetto esecutivo posto a base d'asta per dar luogo, in caso di aggiudicazione, ad un nuovo progetto esecutivo, conforme alle disposizioni del D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010. Tutti gli elaborati dovranno necessariamente essere redatti in maniera conforme e compatibile con le caratteristiche tecniche costruttive e dimensionali previste dal progetto esecutivo posto a base di gara. Allegata al progetto dovrà essere presentata, **a pena di esclusione, una dichiarazione** a firma del legale rappresentante dell'Impresa partecipante (nel caso di associazioni non ancora costituite, da parte di tutti i legali rappresentanti dell'Imprese associate) nella quale viene dichiarato di:

- aver preso conoscenza di tutto quanto riportato nel progetto esecutivo posto a base di gara e di accettarne incondizionatamente tutte le previsioni, avendo verificato preliminarmente i tracciati ed in particolare la presenza dei sottoservizi interferenti con l'intervento di progetto;
- aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta tecnica, di tutto quanto necessario al fine di raccordare le opere migliorative offerte con quelle poste a base di gara.

Le proposte nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

La relazione giustificativa dovrà essere contenuta in non più di 5 facciate in formato A4, con non più di 55 righe per facciata, mentre la eventuale parte grafica dovrà essere riportata in non più di un elaborato progettuale con formato massimo A/0.

Tale variante migliorativa, **a pena di esclusione**, deve avere altresì un proprio computo metrico non estimativo, senza indicazione dei relativi prezzi (**a pena di esclusione**), contenuto in non più di 5 facciate in formato A4 come sopra dattiloscritte.

Saranno **escluse** offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:

- siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- rendano palese direttamente o indirettamente l'offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare l'ammontare complessivo dei maggiori costi della variante da intendersi al netto del ribasso offerto sul progetto base e riportarlo nella busta D "Offerta Economica". Tali maggiori costi devono essere raggruppati per categorie di lavori nonché confrontati con i costi raggruppati per categorie di lavori previsti nel progetto a base di gara che non verrebbero eseguiti. Dovranno essere altresì indicati i relativi costi della sicurezza che dovranno essere aggiunti o sottratti a quelli indicati al punto 6 del bando di gara.

Tale variante migliorativa deve avere altresì un proprio elenco prezzi unitari contenuto in non più di 5 facciate in formato A4 come sopra dattiloscritte da inserire nella busta D "Offerta Economica".

Si precisa che il costo aggiuntivo della variante migliorativa proposta comprensivo degli oneri di sicurezza sommato all'importo netto offerto sul progetto a base di gara **non deve superare, pena l'esclusione dalla gara**, l'importo comprensivo dei lavori e degli oneri di sicurezza posto a base di gara che è pari a **€ 380.300,73**.

2. sostenibilità ambientale.

Relazione di max 5 facciate in formato A4 dattiloscritte come sopra sulla sostenibilità ambientale dell'intervento avendo cura di relazionare e documentare sui materiali di rifiuto provenienti dalle lavorazioni, dei materiali di scavo, l'utilizzo di materiali riciclabili, ecc.

3. organizzazione del cantiere e modalità esecutive.

Relazione di max 5 facciate in formato A4 dattiloscritte come sopra contenente l'organizzazione di cantiere e le modalità esecutive proposte, mentre la eventuale parte grafica dovrà essere riportata in non più di un elaborato progettuale con formato massimo A/0.

Tutti gli elaborati, **predisposti da un tecnico abilitato (a pena di esclusione)**, facenti parte dell'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 37 c. 8, del D.Lgs 163/06 gli elaborati, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

4. elenco di tutti gli elaborati inseriti nella busta B "Offerta Tecnica" sottoscritto dal Legale Rappresentante

10.3. Busta C – Offerta Tempo

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente l'offerta tempo devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle Imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente e il numero di telefono e fax dell'Impresa;
- d) la seguente dicitura: "BUSTA C – OFFERTA TEMPO –

**“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AI
PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA”**

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

A pena di esclusione indicare in cifra e lettere, sull'apposito modulo **allegato n. 5** “scheda offerta tempo” il numero dei giorni naturali e consecutivi occorrenti per dare ultimati i lavori posti a base di gara e quelli

oggetto della proposta migliorativa. L'offerta va inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura. La busta va inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel disciplinare.

Si precisa che unitamente alla scheda offerta tempo, **a pena di esclusione**, si dovrà allegare il cronoprogramma dettagliato dei lavori oggetto del progetto posto a base di gara e quelli oggetto della proposta migliorativa, con indicazione delle singole fasi di lavorazione e dei tempi occorrenti, redatto sulla scorta del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. Il cronoprogramma dei lavori elaborato dal concorrente in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione aziendale dovrà comunque sottostare ai seguenti vincoli:

non sono ammesse proposte con tempi superiori a quelli indicati nel progetto esecutivo;

non sono ammesse riduzioni dei tempi superiori al **30%** rispetto a quelli individuati nel progetto esecutivo

Il cronoprogramma dovrà essere inoltre corredato dalle seguenti informazioni:

ore lavorative (ore/giorno)

maestranze e mezzi d'opera impiegati.

Il cronoprogramma dei lavori, **predisposto da un tecnico abilitato (a pena di esclusione)**, così redatto sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali.

L'offerta tempo dovrà recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta tempo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 37 c. 8, del D.Lgs 163/06 l'offerta tempo, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).

10.4. Busta D – Offerta Economica

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente l'offerta economica devono essere specificati:

a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle Imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente e il numero di telefono e fax dell'Impresa;

e) la seguente dicitura: "BUSTA D – OFFERTA ECONOMICA –

**“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AI
PROGRAMMI PIRP – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE FSC FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014 (EX FONDO FAS)
RECUPERO DI 8 ALLOGGI P.E.E.P. E SISTEMAZIONE ESTERNA”**

Codice CIG 6367476F68 - Codice CUP H94B15000340008.

A pena di esclusione, l'offerta economica dovrà essere redatta, a secondo dei casi sul modulo **allegato n. 6** o **6bis** o **6ter** denominato "scheda offerta", secondo le indicazioni riportate nel presente disciplinare, ed essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel disciplinare.

L'aggiudicazione provvisoria avviene in base al ribasso percentuale indicato in cifre e in lettere.

Le offerte si intendono valide per 180 giorni decorrenti dalla data di chiusura della gara. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto saranno escluse.

Nella busta D – Offerta Economica –, **pena esclusione**, va inserito altresì:

- il proprio elenco prezzi unitari contenuto in non più di 5 facciate in formato A4 come sopra descritto;

- il proprio computo metrico, con l'indicazione dei relativi prezzi, contenuto in non più di 5 facciate in formato A4 come sopra dattiloscritte;

- un quadro comparativo dei lavori da cui poter evincere le differenze in più o in meno dei lavori da eseguire ed il complessivo costo dei lavori. Dovranno essere altresì indicati i relativi costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D. Lgs 163/06, art. 53 dir. 2004/18, sulla base dei seguenti criteri:

1. offerta tecnica punti 80 di cui per la:

- Interventi migliorativi efficientamento energetico degli alloggi atti alla riduzione dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione delle risorse naturali, dei consumi (acqua, energia, ecc) e dei rifiuti - massimo **punti 35**;
- Interventi migliorativi atti a garantire la sicurezza ed accessibilità del sito (es. miglioramento delle sedi stradali) - massimo **punti 25**;
- Interventi migliorativi finalizzati a mitigare l'impatto visivo e garantire un migliore inserimento dell'opera nel contesto urbano/ambientale di riferimento - massimo **punti 10**
- Organizzazione di cantiere in funzione della mitigazione degli effetti sull'utenza - massimo **punti 5**
- Sostenibilità ambientale - massimo **punti 5**

2. offerta tempo - massimo punti 5

3. offerta economica - massimo punti 15

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta suddivisi come sopra evidenziato.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata attraverso l'assegnazione del punteggio con riferimento ai fattori sopra riportati (miglioramento tecnico, economico, tempo di esecuzione).

Per quanto concerne i punteggi da attribuirsi relativamente alle offerte "Tecnica", "Economica" e "Tempo di esecuzione", verranno applicate le seguenti formule di ponderazione.

Il punteggio relativo alla **offerta tecnica**, per peso e sottopeso, verrà assegnato mediante l'applicazione della seguente tabella:

Criteria	Descrizione	Coefficiente di applicazione al peso e sottopeso
eccellente	Attribuibile alle proposte tecniche caratterizzate da chiarezza di contenuti, metodologie, fasi di realizzazione e soluzioni strutturali che non modificano l'aspetto estetico del progetto, fornendo paradigmi di riferimento corretti e coerenti con le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante.	Si applica il coefficiente "1" al punteggio massimo riportato nel disciplinare di gara.
buono	Attribuibile alle proposte tecniche i cui contenuti, le metodologie, le fasi di realizzazione sono apprezzabili però qualitativamente più contenute, e quando possono comportare variazioni alla natura del progetto esecutivo posto a base di gara.	Si applica il coefficiente "0,65" al punteggio massimo riportato nel disciplinare di gara
limitato	Attribuibile alle proposte tecniche i cui pochi elementi riferiti appaiono molto generici e poco coerenti con i campi di applicazione richiesti dal bando di gara.	Si applica il coefficiente "0,25" al punteggio massimo riportato nel disciplinare di gara.

Per quanto concerne i punteggi da attribuirsi relativamente alle offerte "Economica" e "Tempo di esecuzione", verranno applicate le seguenti formule matematiche di ponderazione.

Il punteggio relativo all'**offerta tempo** verrà assegnato mediante la seguente formula:

$$P_{(t)} = \frac{T_o \times C}{T_i}$$

Dove:

$P_{(t)}$ = punteggio attribuito al tempo di realizzazione delle opere proposto dal concorrente in esame;

T_o = minor tempo di esecuzione (tra giorni 168- 117,6);

T_i = tempo di realizzazione proposto dal concorrente in esame (tra giorni 168- 117,6);

C = punteggio massimo attribuibile al criterio dell'offerta tempo (massimo **punti 5**).

Il punteggio relativo all'**offerta economica** verrà assegnato mediante la seguente formula:

$$P_{(OE)} = \frac{(R_{\min}) \times C}{(R_i)}$$

Dove:

$P_{(OE)}$ = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente in esame

R_{\min} = miglior ribasso offerto (in percentuale) in relazione all'importo a base d'asta (al netto degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso) tra tutte le offerte proposte;

R_i = prezzo offerto (in percentuale) dall'operatore economico in relazione all'importo posto a base d'asta (al netto degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso)

C = punteggio massimo attribuibile al criterio dell'offerta economica (massimo **punti 15**)

Per quanto riguarda l'offerta economica, si ribadisce, sono ammesse solo offerte al ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano **l'esclusione automatica dalla gara**.

La Commissione Tecnica preliminarmente dall'esame della documentazione stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi con l'avvertenza che per ciascun elemento di valutazione al concorrente che acquisisce il giudizio più elevato è attribuito il punteggio massimo assegnabile. Quanto all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento tempo e prezzo provvede il seggio di gara nella fase di apertura della "offerta tempo" e della "offerta economica".

12. PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, che sarà tenuta il giorno e nel luogo indicati nel bando, verificherà la regolarità di presentazione dei plichi e delle buste contenute.

Nella medesima seduta, sulla base della documentazione contenuta nella Busta A, provvederà a verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. Ai fini del controllo sulle autocertificazioni presentate si procederà secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.

La Commissione in sedute riservate valuterà i contenuti della Busta B - Offerta Tecnica.

Successivamente si procederà all'apertura delle offerte tempo (Busta C) ed economiche (Busta D) in seduta pubblica, in data da comunicare con avviso all'Albo Pretorio, agli indirizzi indicati al punto 1 del Bando di gara, cinque giorni prima della data fissata per la seduta pubblica.

In tale sede la Commissione di gara, renderà pubblici i punteggi assegnati dalla Commissione per la valutazione della offerta tecnica e provvederà:

- a) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tempo e l'offerta economica presentate dai concorrenti ammessi alla gara;
- b) al calcolo del punteggio da assegnare all'offerta tecnica e all'offerta economica
- c) all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio più alto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 86 c. 2 del D. Lgs. 163/06, valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso ricorra tale condizione, la Stazione Appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e delle ulteriori eventuali voci di prezzo diverse presenti nella offerta tecnica. Le giustificazioni dovranno essere presentate mediante la redazione delle analisi dei prezzi unitari ed eventualmente ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

I concorrenti, nei giorni immediatamente successivi all'espletamento della gara, potranno reperire i risultati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale internet del Comune (www.comune.Botrugno.le.it).

13. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 170 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, qualora il concorrente intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto dell'appalto,

deve produrre apposita dichiarazione conforme al modello **allegato n. 7** predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- esatta indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- indicazione delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono, specificando se prevalente o scorporabili/subappaltabili;
- indicazione della percentuale complessiva delle opere appartenenti alla categoria prevalente, che si intendono affidare in subappalto, non superiore al limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria;
- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino al 30% del loro importo risultante dall'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

In aggiunta a quanto sopra richiesto sarà necessario produrre a questa Stazione Appaltante dichiarazione attestante che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle Imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola o associata, posto che, in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno consentiti.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate.

14. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

14.1. MODALITÀ DEI CONTROLLI

L'Amministrazione Appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito specificata:

- a) attestazione di qualificazione per categoria e classifica richieste, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata; dalla medesima attestazione dovrà risultare – laddove necessario o richiesto - il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000;
- b) certificato di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
 1. l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
 2. l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
 3. certificato relativo al protocollo di legalità rilasciata dalla Prefettura di Lecce.
- c) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all'art. 3 L. 1423/56) riferiti:
 1. al Titolare e al Direttore tecnico (se persona diversa dal Titolare), risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, se trattasi di Impresa individuale;
 2. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
 3. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i Soci Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;

4. al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di Società di capitali;
- d) certificazioni di iscrizione agli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici; detta attestazione dovrà avere riguardo all'Impresa nella sua generalità e non limitatamente ad un solo cantiere e pertanto sarà cura dell'Amministrazione appaltante provvedere alla richiesta dei suddetti certificati a tutte le sedi degli Enti suddetti, che saranno indicate dall'Impresa successivamente all'aggiudicazione.
 - e) verifica presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.
 - f) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
 - g) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
 - h) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
 - i) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e (eventualmente) alle Imprese esecutrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi da quelli sopra indicati.

14.2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'acquisizione delle certificazioni di cui sopra.

Se nel periodo che intercorre tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione la Stazione Appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e alla conseguente nuova aggiudicazione.

Si procederà nello stesso modo se vi è stata consegna anticipata dei lavori.

15. AGGIUDICATARIO - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

15.1. Obblighi generali

L'aggiudicatario dovrà:

- a) redigere e consegnare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:
 - 1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
 - 2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo di stipulazione del contratto con l'Impresa, ne incamererà la cauzione provvisoria e procederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

15.2. stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione Appaltante richiederà per l'Impresa aggiudicataria il DURC necessario alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, è subordinata agli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia". A tal fine l'aggiudicataria dovrà presentare il certificato della C.C.I.A.A..

Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi, la stipulazione del contratto è altresì subordinata alle comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Pertanto, in questo caso l'aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o di ciascuna delle Imprese associate), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

16. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

16.1. Mantenimento della fidejussione

L'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs 163/06 è tenuto alla costituzione di una fidejussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia fidejussoria di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7, del D. Lgs. 163/06.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente tramite fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12.3.1936, n. 375 o polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da Imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria dovrà essere costituita secondo le indicazioni dell'Amministrazione Appaltante e deve essere conforme, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e in particolare rispettare le seguenti condizioni ed includere le seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Comune; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Comune;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Ente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente per eventuali controversie nei confronti dell'Ente è quello di Lecce.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

16.2. Polizza assicurativa danni e RC

In conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all'art. 125, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.P.R. 207/2010 la polizza deve inoltre coprire la responsabilità civile del Committente per danni causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con il massimale indicato nel bando di gara.

In particolare l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa che copra:

1. I danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti, temporanei e preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari € **380.300,73** e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;
2. La polizza, infine, deve assicurare la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale, pari a € **500.000,00** e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

Ai sensi dell'art. 125 c. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la polizza di cui ai punti 13.1 e 13.2 dovrà essere trasmessa al Comune di Botrugno all'atto della stipula del contratto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004, nonché, in materia di garanzie di concorrenti riuniti, dell'art. 128 del D.P.R. 207/2010.

Si avverte che qualora risulti che la Ditta Aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto ai punti 11 e 12, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'Impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori, del Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche dello Stato, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/4/2000., di tutte le disposizioni del D. Lgs. 163/06 Codice degli Appalti, del D.P.R. 34/2000, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.
2. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento, comprensivo anche della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto e recante, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (secondo la forma di autenticazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00). Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.
4. Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
5. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione Appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione Appaltante).
6. Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione Appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il

deposito cauzionale presentato a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

7. Il contratto sarà stipulato a cura dell'Ente, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicataria.
8. L'Amministrazione Appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei lavori in subappalto o in cottimo a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa Impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente gara di appalto, la giurisdizione è del TAR Puglia sez. di Lecce.
10. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, la giurisdizione è del Giudice Ordinario con esclusione quindi della competenza arbitrale.
11. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 del D.P.R. n. 207/2010, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al D.Lgs 231/01 e all'art. 1 bis c. 14 legge 383/01 e smi e di cui all'art. 44 del D. Lgs 286/98.
12. la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare, revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
13. le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente gara (ad eccezione delle richieste di documenti al primo e al secondo classificato) saranno inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la Stazione Appaltante da ogni disagio di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione del recapito o ad inefficienza tecnica dell'apparecchiatura di ricezione dello stesso.
14. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al citato Testo Unico sulla Privacy. Titolare del trattamento è il Comune di Botrugno.

18. CLAUSOLE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 NOVEMBRE 2009, n. 31 art. 2

“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

19. CLAUSOLE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 NOVEMBRE 2009, n. 31 art. 3 commi 1 e 2

Dette clausole fanno parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale di Appalto dei lavori.

Comma 1:

"Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 191 del 30-11-2009 clausola sociale da parte dell'Impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'Impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Stazione Appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'Impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) *una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*
- 2) *una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;*

- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'Impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La Stazione Appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, ciascuna Impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'Impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'Impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Stazione Appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'Impresa inadempiente.

Qualora sia escluso il mandatario, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”.

Comma 2:

“Le Imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa Stazione Appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato”.

dalla Residenza Municipale 10/09/2015

il RUP

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Servizio Lavori Pubblici
ing. Maurizio Montagna

